



# COMUNE DI CIVITELLA ALFEDENA

Provincia di L'Aquila

## AVVISO AI CONTRIBUENTI

### NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMU 2023

Gentile Contribuente,

con il semplice spirito di collaborazione con l'utenza, desideriamo ricordare la **scadenza del 16 giugno 2023** per il pagamento della prima rata dell'IMU. Il pagamento del saldo è invece previsto entro il termine massimo del **16 dicembre 2023**.

Per l'eventuale pagamento in unica soluzione la data di **scadenza è il 16 giugno 2023**, utilizzando il modello F24 a rata unica (con campi acconto e saldo entrambi barrati) oppure l'F24 relativo all'acconto e l'F24 relativo saldo.

Sul retro della presente nota sono riepilogati i dati catastali degli immobili di proprietà della S.V.: per i fabbricati è indicata la rendita catastale, per i terreni il reddito dominicale o il valore corrispondente, per le aree edificabili il valore dichiarato o il valore accertato dall'Ufficio. Vengono inoltre indicati le aliquote applicate e gli importi dovuti in acconto e a saldo.

In allegato si trovano poi i modelli F24 precompilati pagabili presso gli sportelli postali o bancari, nonché presso le tabaccherie e gli altri esercizi che espongono l'insegna "Punto Servizi".

Ad ogni buon fine si desidera ricordare che l'IMU è e resta una imposta in autoliquidazione ed è pertanto lo stesso contribuente che provvede a determinare l'importo dovuto, restando perciò a proprio carico le responsabilità relative; la presente nota costituisce infatti un semplice servizio comunale di assistenza al contribuente, allo scopo di facilitare il corretto adempimento degli obblighi tributari, comunque in capo esclusivamente al contribuente medesimo.

Qualora i dati riepilogati sul retro non risultassero corretti, il contribuente dovrà provvedere autonomamente ad effettuare il pagamento alle scadenze e solo successivamente comunicare all'Ufficio le variazioni da apportare.

Sul sito istituzionale del Comune, alla pagina dei Servizi On-line per il cittadino, all'indirizzo [https://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB\\_NAME=n101176](https://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n101176) è presente un semplice programma di calcolo dell'IMU che permette di determinare l'importo, compilare i modelli F24 e le eventuali dichiarazioni.

Si segnala, infine, che ai sensi della Legge del 27 dicembre 2019 n.160 articolo 1 commi da 738a 783, quale norma statale di riferimento, le aliquote in vigore per le diverse categorie di beni sono le seguenti:

- Abitazioni principali e pertinenze (art.1 comma 740): **escluse** (cod. tributo 3912);
- Abitazioni principali di categoria catastale A01-A08-A09 e loro pertinenze (art.1 comma 748): **0,4 per cento** (cod. tributo 3912);
- Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di primo grado (art.1 comma 747 C): **1,03 per cento (con Riduzione al 50%)**(cod. tributo 3918);
- Abitazioni diverse dalle precedenti e immobili di categoria C02, C06 e C07 diversi dalle pertinenze all'abitazione principale: **1,03 per cento** (cod. tributo 3918);
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, invenduti e non locati (art.1 comma 751): **0,0 per cento** (si ricorda che la dichiarazione è richiesta dalla Legge "a pena di decadenza")(cod. tributo 3939) **esclusi**;
- Fabbricati rurali strumentali (art. 1 comma 750): **0,0 per cento** (cod. tributo 3959) **esclusi**;
- Aree Fabbricabili: **0,97 per cento** (cod. tributo 3919);
- Fabbricati categoria D (Quota Stato) **0,76 per cento** (cod. tributo 3925);
- Fabbricati categoria D (Quota Comune) **0,27 per cento** (cod. tributo 3930);
- Pensionati residenti all'estero (articolo 1, co. 48 della legge n. 178/2020): **1,03 per cento**

**(con Riduzione al 50,00%)(cod. tributo 3918);**

- Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (cod. tributo 3939) **esclusi**;
- Terreni posseduti da soggetti diversi dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (cod. tributo 3939) **esclusi**;

Altri immobili esentati ai sensi dell'art. 1, comma 759, della legge n. 160 del 2019:

- immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;
- fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

Sono, inoltre, esenti i terreni agricoli nei seguenti casi [art. 1, comma 758, della legge n. 160 del 2019]:

- terreni agricoli ubicati nei comuni compresi nell'elenco di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
- terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile.

Altri immobili beneficiari di agevolazioni:

- aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli [art. 1, comma 741, lett. d), della legge n. 160 del 2019]. Le aree fabbricabili sono considerate quali terreni agricoli se sussistono entrambe le seguenti condizioni:
  - esse sono possedute e condotte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 dello stesso art. 1;
  - su di esse persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.L'agevolazione comporta l'esenzione per il soggetto passivo che sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale e la tassazione quale terreno agricolo per l'eventuale comproprietario privo di tali qualifiche (per maggiori chiarimenti sul punto si veda la Risoluzione n. 2/DF del 10 marzo 2020);
- per i fabbricati di interesse storico o artistico [art. 1, comma 747, lett. a), della legge n. 160 del 2019] altresì per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la base imponibile è ridotta del 50%;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili [art. 1, comma 747, lett. b), della legge n. 160 del 2019] altresì per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%;
- per abitazioni concesse in comodato [art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019], alle quali si applica la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
  - il contratto di comodato sia registrato;
  - il comodante possieda in Italia la sola abitazione concessa in comodato; oltre a quest'ultima, egli può tuttavia possedere un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  - il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.La riduzione della base imponibile si applica anche qualora, in caso di morte del comodatario, l'immobile resta destinato ad abitazione principale del coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
- abitazioni locatate a canone concordato [art. 1, comma 760, della legge n. 160 del 2019], per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune per le abitazioni diverse da quella principale o per la specifica fattispecie in questione, è ridotta al 75 per cento.

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare l'Ufficio Tributi all'indirizzo mail: [finanze.tributi@comune.civitellaalfedena.aq.it](mailto:finanze.tributi@comune.civitellaalfedena.aq.it) o per telefono al numero: **0864.890444**, Ufficio tributi dalle ore 11.00 alle ore 13.00 dal mercoledì al venerdì.

**Il Responsabile dell'Ufficio  
Finanziario-Affari Generali  
F.to Dott. Donato Iannucci**